



Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel.+ 39 049 8211111

[Cod.Fisc./P.IVA 00349040287](#) – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

Contratto d'appalto per la Fornitura di “KIT IN TNT STERILI – per reparti di emodinamica e radiologia interventistica” per il periodo di 60 mesi + opzione di rinnovo di 24 mesi e proroga tecnica di 180 giorni per l’Azienda Ospedale – Università Padova

TRA

l’Azienda Ospedale – Università Padova, con sede in Padova, Via, Giustiniani, 1 codice fiscale/P.IVA 00349040287, nella persona della Dott.ssa Maria Elena Serafin, Codice Fiscale [REDACTED] Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell’Azienda Ospedale – Università Padova, con sede in Viale della Navigazione Interna, 38 – 35129 PADOVA, telefono 0498214636, e-mail protocollo.aopd@pecveneto.it, giusto atto di delega del Direttore Generale (delibera n. 482 del 08/03/2022), di seguito indicata “Azienda”

E

l’Impresa Medline International Italy Srl.Unipersonale, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Firenze n. 12244190158, codice fiscale e partita iva n. 05526631006, con sede legale in Piazzale della Resistenza,3 50018 Scandicci (FI), rappresentata nel presente atto da [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione.

PREMESSO CHE

con deliberazione del Direttore Generale n. 2194 del 12/12/2023, l’Azienda Ospedale – Università Padova a seguito della procedura aperta aggiudicata con deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 521 del 05/08/2022, ha aggiudicato la fornitura di kit per i reparti emodinamica e radiologia interventistica all’Impresa Medline International Italy Srl della fornitura di Kit in TNT sterili Lotto territoriale C per l’Azienda Ospedale-Università Padova (di seguito Azienda Ospedale), per il periodo di 60 mesi + opzione di rinnovo di 24 mesi e proroga tecnica di 180 giorni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura in service di Kit in tessuto non tessuto (TNT) sterili necessari per i reparti di emodinamica e radiologia interventistica dell’Azienda Ospedale – Università Padova, nelle qualità e quantità individuate **nell’allegato 1**, di cui alla delibera n. 2194/2023 sopra citata, parte integrante del contratto, con gestione in conto deposito,

mediante l'utilizzo di un applicativo software, secondo le modalità richieste nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica presentata ai fini della partecipazione alla gara, nel rispetto delle disposizioni e norme in esso richiamate, LOTTO per LOTTO.

Le quantità indicate si riferiscono ad un fabbisogno stimato sulla base del consumo di questa Azienda Sanitaria relativa all'anno 2023.

Durante l'esecuzione del contratto, questa Azienda Ospedale potrà richiedere al Fornitore incrementi o decrementi della fornitura, che comportino un aumento o una diminuzione dell'importo contrattuale entro il limite del $\pm 20\%$.

La fornitura oggetto del presente appalto potrà essere ulteriormente ridotta in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o da ognuno degli Enti contraenti o da altro Ente pubblico preposto.

Articolo 2 Importo del contratto

L'importo del contratto per cinque anni per l'Azienda Ospedale è pari a € 1.422.066,00 (unmilionequattrocentosessantasei/00) (IVA 22% esclusa), per le quantità individuate nell'allegato 1 di cui all'articolo 1 del presente contratto.

Durata, rinnovo e opzioni del contratto

La durata del contratto, escluse eventuali opzioni, è di 5 anni decorrenti dal 01/01/2024.

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, i quantitativi non siano esauriti, l'Amministrazione Contraentesi riserva la facoltà di differirne la scadenza fino ad un massimo di 12 mesi, fermo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dal contratto e fatta salva in ogni caso la facoltà di esercizio di eventuali opzioni di rinnovo di seguito previste.

Il contratto stipulato può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 24 mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

E' prevista un'opzione di eventuale proroga per 180 gg.

Il contratto stipulato può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora si renda necessario in corso di esecuzione, un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del 30 % dell'importo di ciascun lotto. L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento di una nuova gara e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di scadenza del contratto

Articolo 3 Condizioni del servizio

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli atti e documenti ad esso collegati, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; in ogni caso l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi aggiuntivi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, rientrando gli stessi

tra i rischi a proprio carico.

Articolo 4 Esecuzione del contratto e verifiche di qualità.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura in service in oggetto alle condizioni tecnico-normative del Capitolato Oneri, del Capitolato tecnico allegati al presente contratto (**allegato 2 e 3**), e nella Relazione Tecnica presentata ai fini della partecipazione alla gara, nel rispetto delle disposizioni e norme in esso richiamate, LOTTO per LOTTO che deve ritenersi facente parte integrante del presente contratto ancorchè non materialmente allegata.

Durante la fornitura, l'Appaltatore deve tener conto delle indicazioni fornite dall'Azienda sanitaria.

L'Appaltatore deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Direttore dell'esecuzione, nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire indicazioni e informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività del soggetto contraente durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento della fornitura.

L'Ente appaltante si impegna, per il periodo di validità del contratto, a porre a disposizione dell'Appaltatore tutto il materiale e i dati in suo possesso, necessari alla fornitura.

La prestazione a carico dell'Appaltatore avviene a seguito di invio di regolare ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall'Azienda Ospedale e nel rispetto delle quantità, della qualità, dei termini e delle modalità ivi indicate.

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche presentate in sede di gara.

La consegna dovrà essere effettuata secondo le modalità e i tempi indicati nel Capitolato Tecnico.

La presa in consegna da parte dell'Azienda Ospedale del materiale fornito dall'Appaltatore non comporta l'accettazione definitiva della fornitura.

Se la prestazione contrattuale si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle disposizioni del contratto, e pertanto l'Azienda Ospedale non è in grado di disporre l'accettazione definitiva, l'Appaltatore dovrà sostituire entro 48 ore il materiale difettoso a proprie spese con materiale del tutto conforme a quanto previsto nei documenti di gara.

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione dell'Appaltatore e successivamente restituiti; la ditta deve accettare la restituzione di beni difettosi anche se privi degli imballaggi originari.

Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell'Appaltatore, qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

In particolare dovranno rispettare quanto previsto dalla nuova Direttiva sui Dispositivi Medici.

L'attività svolta dall'Appaltatore sarà sottoposta a verifica periodica da parte di un referente per l'esecuzione del contratto nell'ambito della Direzione Medica Ospedaliera dell'Azienda che provvederà a segnalare ogni anomalia che si dovesse verificare nell'ambito della fornitura in service al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per i provvedimenti di conseguenza.

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano **il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio**, oppure ove previsto da norme specifiche di settore, l'Appaltatore è obbligato:

- A comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti, indicando, per ogni prodotto: codici, denominazione, periodo di indisponibilità ove noto o prevedibile. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto a riconoscere i maggiori costi sostenuti dall'Azienda Ospedale per l'acquisto di prodotti sul libero mercato, pena la risoluzione del contratto stesso;
- A fornire tempestivamente i documenti comprovanti l'avvenuta consegna di prodotti oggetto di tale azione (ordine e DDT di consegna);

- Ad assicurare la tracciabilità di tali prodotti anche in caso di prodotti forniti in campionatura gratuita o sconto merce, senza uno specifico ordine;
- Al ritiro del prodotto a proprie spese, nel termine indicato nel provvedimento di ritiro o nel termine indicato dall'Azienda Ospedale (indicativamente non meno di 15 giorni dalla comunicazione dell'elenco dei prodotti giacenti predisposti dal magazzino per il reso), e ad emettere Nota di Credito pari al valore del materiale reso.

Nell'ipotesi in cui si verifichi una **indisponibilità di prodotto sul mercato**, l'Appaltatore è obbligato:

- A comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti, indicando, per ogni prodotto: codici, denominazione, periodo di indisponibilità ove noto o prevedibile. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto a riconoscere i maggiori costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliera per l'acquisto di prodotti sul libero mercato, pena la risoluzione del contratto stesso;

Articolo 5 Controlli sulle prestazioni

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) individuato dalla Stazione Appaltante verifica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità dei servizi svolti.

Durante l'esecuzione contrattuale l'Appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione Contraente, di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle azioni oggetto del Contratto, anche in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

L'esito positivo dei controlli non esonera l'Appaltatore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del servizio/fornitura non facilmente riconoscibili o che, comunque, non siano emerse all'atto dei controlli sopra citati.

Le modalità e i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti dall'Amministrazione Contraente.

Gli esiti delle verifiche effettuate dovranno essere verbalizzati, indipendentemente dall'applicazione di eventuali penali, al fine di monitorare l'andamento generale del contratto e certificare l'assenza di non conformità.

Articolo 6 Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono calcolati sulla base dei prezzi di cui all'offerta economica, di cui all'Allegato 1.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture e servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione Contraente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50 del 2016.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 7 Adeguamento dei prezzi

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica o continuativa relativo a servizi e forniture, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022, i prezzi offerti dall'Appaltatore dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del contratto, fatta salva la possibilità di revisione periodica in aumento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Tale istruttoria sarà condotta, in assenza di costi standardizzati applicabili, in conformità alla giurisprudenza amministrativa sviluppata sul punto facendo ricorso all'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) elaborato dall'ISTAT. A tal fine sarà utilizzato lo strumento RIVALUTA messo a disposizione dal medesimo ISTAT all'indirizzo <http://rivaluta.istat.it:8080/Rivaluta/> inserendo quale data iniziale la data di aggiudicazione o di concessione dell'ultima revisione prezzi e quale data finale l'ultimo mese disponibile.

Tale indice costituisce il limite massimo di revisione in aumento, fatto salvo il caso in cui sussistano circostanze eccezionali, debitamente documentate dall'Appaltatore in sede di istanza e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà attivarsi comunicando all'Amministrazione Contraente tramite PEC almeno 60 giorni prima dall'inizio di ciascun anno di vigenza contrattuale a decorrere dal secondo, la propria intenzione di avvalersi della presente clausola di revisione dei prezzi. All'esito dell'istruttoria l'Amministrazione Contraente comunicherà all'Appaltatore la percentuale di revisione riconosciuta.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto o in sede di rinnovo o proroga dello stesso, siano registrati mutamenti nel mercato di riferimento tali da incidere sui relativi prezzi correnti, l'Amministrazione Contraente si riserva di richiedere la revisione in riduzione dei prezzi contrattuali. A tal fine, la stessa comunicherà a mezzo PEC all'operatore economico l'intenzione di avvalersi di tale facoltà e la percentuale di revisione richiesta, concedendo all'Appaltatore un termine pari a 60 giorni solari per manifestare la propria disponibilità. L'eventuale riscontro negativo potrà comportare la risoluzione anticipata del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c."

Articolo 8 Fatturazione e pagamenti

Il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e certificate come tali sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Azienda Ospedale – Università Padova - Via Giustiniani, 1- 35128 Padova.

Per il materiale inerente la fornitura in service viene prevista la costituzione del conto deposito da gestire mediante il software applicativo fornito dall'Appaltatore, con il quale un incaricato di ogni UU.OO. utilizzatrice dell'Azienda Ospedale potrà registrare e trasmettere, con cadenza giornaliera alla ditta fornitrice, la quantità e tipologia di interventi effettuati.

L'amministrazione dell'Azienda Ospedale all'inizio di ogni mese provvederà all'emissione dell'ordine di acquisto a copertura del materiale prelevato dal conto deposito sulla base del numero degli interventi effettuati nel mese precedente per specialità interventistica al rispettivo prezzo medio aggiudicato.

La ditta aggiudicataria provvederà alla fatturazione del materiale utilizzato solo al ricevimento dell'ordine.

Periodicamente verrà verificata la corrispondenza del numero degli interventi fatturati con quello degli interventi realmente eseguiti ed eventualmente verrà operato un conguaglio.

Il pagamento avverrà a norma di legge a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda Sanitaria.

L'emissione delle fatture dovrà essere successiva al ricevimento dell'ordine ed indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine; il corrispettivo sarà liquidato e versato sul conto corrente dedicato bancario o postale indicato dall'Appaltatore entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, una volta effettuata con esito positivo l'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

Dal 31 marzo 2015, così come disposto dall'art. 25, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2014, è entrato in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi della L. 24/12/2007 n. 244, art. 1, commi da 209 a 214. A tal fine si comunicano i seguenti dati:

Codice Univoco Ufficio: **UFQVDA**

La stazione appaltante emetterà l'ordinativo (ordine) che contiene al suo interno tutte le informazioni per la fatturazione e corretta registrazione nei documenti passivi (conto economico, sezione bilancio, ecc.). L'ordine così emesso dovrà essere richiamato dall'appaltatore, insieme al documento di trasporto o riferimento per la fornitura, all'interno del tracciato delle fatture con le altre informazioni "CIG", quali elementi imprescindibili per il corretto svolgimento della procedura liquidativa.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore il cui codice IBAN è stato indicato in sede di stipula del presente contratto.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Amministrazione Contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempimenti nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n.

40. In ogni caso l'Amministrazione Contraente si riserva di richiedere all'Appaltatore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Al fine di garantire il rispetto da parte dell'Amministrazione Contraente dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, considerati i numerosi complessi adempimenti connessi con la gestione del ciclo passivo ed il notevole aggravio amministrativo conseguente alla cessione dei crediti e valutata la necessità della Contraente di avere un unico esclusivo interlocutore responsabile dell'esecuzione contrattuale e delle relative obbligazioni, la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente atto è da intendersi non ammessa.

Articolo 9 Inadempimenti e penalità

In caso di inadempimenti rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione delle penali indicate nei paragrafi successivi, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente documento, saranno contestate dall'Amministrazione Contraente dall'Appaltatore tramite PEC.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, tramite PEC le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Contraente interessata al servizio, saranno applicate dall'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Amministrazione Contraente a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'importo massimo contrattuale, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere di diritto il contratto, fermo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 10 Ammontare delle penalità

In caso di inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, quest'ultima, si riserva di applicare le seguenti penali:

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, l'Appaltatore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria ordinante di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'Appaltatore.

Articolo 11 Garanzia definitiva

A garanzia della completa e perfetta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha presentato idonea garanzia fideiussoria per complessivi € 142.206,60= (quattrocentoottantacinquemilaquattrocentodieci/01) ridotta del 50% stante il possesso della certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9001:2008 e un ulteriore 20% (venti per cento) per il possesso della Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015, mediante fidejussione n. 896BGI2303266 rilasciata in data 05/10/2023 dalla banca Deutsche Bank S.p.A. con sede legale a Milano.

Il deposito cauzionale definitivo va reintegrato qualora l'Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione

dell'Azienda Sanitaria, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 26.

Articolo 12 Responsabile del Servizio

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione Contraente, all'atto della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio, il quale rappresenterà il riferimento per il corretto espletamento del servizio medesimo e per l'invio di ogni comunicazione inerente il rapporto contrattuale.

Il Responsabile del Servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente in merito ad eventuali problemi che dovessero insorgere nella regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e/o in casi di accertamento di eventuali danni.

Il Responsabile deve essere rintracciabile mediante telefono cellulare fornito dall'Appaltatore.

Nei periodi di ferie o altra assenza, l'Appaltatore dovrà indicare un'altra persona, come sostituto.

Articolo 13 RUP e DEC del contratto (per l'Amministrazione Contraente)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ospedale – Università Padova .

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale è il Direttore della U.O.C Direzione Medica Ospedaliera.

Il DEC è il soggetto preposto, tra l'altro, alla vigilanza dell'esecuzione del servizio, alla verifica della corrispondenza della prestazione alle obbligazioni contrattuali, al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Svolge altresì tutti gli ulteriori compiti e attività risultanti dal Capitolato Tecnico e dalla normativa vigente.

Articolo 14 Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Contraente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto fermo restando che l'Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione Contraente delle modalità e dei contenuti di detta citazione. L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto nella normativa vigente e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

L'informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003) è visionabile sul sito www.sanita.padova.it

Articolo 15 Obblighi assicurativi

L'Appaltatore si impegna a stipulare, prima della stipula del contratto ed a mantenerle in essere per tutta la durata della stessa (compreso il periodo di eventuale rinnovo e di proroga) una polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia di assicurazione, a copertura dei danni da responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, nonché danni da responsabilità civile professionale per errori, omissioni, negligenza professionale, riportante una descrizione dell'attività coerente con l'oggetto dell'appalto, con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.500.000 per sinistro per la responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni della suddetta polizza non saranno opponibili a terzi.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 16 Personale

L'Appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente per il suo personale tutto quanto previsto dal presente contratto, dalle disposizioni interne vigenti presso l'Amministrazione Contraente, da tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali (contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e per le località in cui si svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali fino alla loro sostituzione) relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda le norme relative all'assunzione del personale, alle assicurazioni obbligatorie e alla sicurezza sul lavoro. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei mezzi e delle persone messe a disposizione e ne è il solo responsabile.

L'Appaltatore dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell'Amministrazione Contraente, le misure e cautele di sicurezza per garantire l'esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore dovrà inoltre dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività connesse con l'espletamento del presente appalto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento della propria attività.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e condotte tali da non consentire il buon svolgimento delle attività, tanto da costituire grave inadempimento, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

In caso di conflitto sindacale fra l'Appaltatore e il proprio personale (sciopero aziendale), o di ogni altra vertenza sindacale, l'Appaltatore si obbliga a garantire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, promuovendo tutte le iniziative atte a evitare l'interruzione delle prestazioni collegate al presente contratto. In caso contrario l'Appaltatore non è liberato da responsabilità contrattuale da inadempimento.

In caso di sciopero nazionale l'Appaltatore dovrà contemperare le modalità di esercizio del diritto di sciopero con l'effettuazione del servizio affidato comunicando tempestivamente eventuali scioperi nazionali di categoria all'Amministrazione Contraente e concordando le

modalità di espletamento anche posticipato del servizio e contingentando, nel caso il servizio non possa subire interruzioni, un numero minimo di personale per l'effettuazione del servizio stesso.

In caso contrario l'Appaltatore non è liberato da responsabilità contrattuale da inadempimento.

In caso di mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni l'Azienda trattiene dal pagamento delle fatture dovute l'importo corrispondente all'inadempienza, che verrà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte dell'azienda e il rilascio del regolare DURC.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria, pena la risoluzione del contratto. Il suddetto codice, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 210 del 27/02/2014, secondo quanto previsto dal DPR n. 62 del 16/4/2013, è pubblicato nel sito aziendale ai seguenti link:

<http://www.sanita.padova.it/sez.208>.

http://www.sanita.padova.it/all/Codice_Compportamento_testo1.pdf

Art. 17 – Aggiornamento tecnologico e variazioni fornitura

Qualora nel periodo di vigenza contrattuale, venissero apportate migliorie ai prodotti di cui al presente Capitolato, la Ditta aggiudicataria si impegnerà a fornire i nuovi alle condizioni contrattuali già in essere, senza oneri aggiuntivi, e solo previa approvazione dell'Azienda Sanitaria.

Per i primi sei mesi di vigenza contrattuale, l'Azienda Sanitaria si impegna a non apportare modifiche alla composizione dei sopra descritti kit.

Decorso tale termine, su specifica e motivata richiesta dell'Azienda Sanitaria, la Ditta aggiudicataria effettuerà eventuali adeguamenti della fornitura, in ordine alla composizione dei kit esistenti e/o all'allestimento di nuovi kit, derivanti dai protocolli per nuove tipologie di intervento e/o per nuove Unità Operative.

Articolo 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 19 Cessione del contratto

E' espressamente vietato cedere il contratto, a qualunque titolo, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 106 co. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Articolo 20 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto

La cessione del credito che l'appaltatore decidesse di affidare a terzi dovrà avvenire con le modalità prescritte dall'art.106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'Azienda Ospedale.

Articolo 21 Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 22 Variazioni soggettive

Nel caso l'Appaltatore dovesse, durante la fornitura, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente. In tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Amministrazione Committente potrà risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 Codice Civile) ed incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente ulteriore danno subito.

Articolo 23 Protocollo di legalità

Al presente contratto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 24 Tutela contro azioni di terzi, brevetti industriali e diritto d'autore

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

L'Appaltatore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Amministrazione Contraente in relazione ai servizi forniti per l'esecuzione dell'appalto, obbligandosi da tenerla indenne dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui la medesima dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, la medesima ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Articolo 25 Risoluzione e Recesso

L'Amministrazione Contraente potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile e, previa comunicazione a l'Appaltatore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti o inadempienze nella fornitura o nell'esecuzione dei servizi

- applicazione di penali per un ammontare complessivo pari al 10% dell'importo del Contratto;
- accertamento della sussistenza di un motivo di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 es.m.i, già presente al momento dell'aggiudicazione dell'appalto;
- cessione o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto delle norme sulla garanzia definitiva;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza;
- violazione degli obblighi derivanti dal protocollo di legalità;
- sospensione del servizio;
- violazione delle norme in tema di variazioni soggettive;
- altri casi previsti dal presente contratto e nei restanti atti di gara.

L'Amministrazione Contraente procederà inoltre alla risoluzione immediata del contratto, senza obbligo di preavviso alcuno, nei seguenti casi, previsti ex lege:

- non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara
- perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dall'Amministrazione Contraente al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;
- frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
- sopravvenienza di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento;
- negli ulteriori casi previsti dal presente Contratto e dalla normativa vigente.

Costituisce caso di recesso dal contratto ex art. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 159/2011 il riscontro da parte del Prefetto che evidenzi la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. La facoltà è esercitabile dall'Amministrazione Contraente previo pagamento delle prestazioni eseguite ma senza obbligo di corresponsione del decimo dell'importo del contratto non eseguito, ai sensi della riserva introdotta dall'art. 109 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Con la risoluzione e il recesso sorge in capo all'Amministrazione Contraente il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. In ogni caso di risoluzione e recesso, oltre all'applicazione della penale, potrà pertanto essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei servizi oggetto del contratto da un diverso operatore economico, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 codice civile).

All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dalla cauzione definitiva mediante incameramento della medesima e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 26 Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Articolo 27 Contratto e spese

Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016, redatta in unica copia.

Il presente Contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese, relative al Contratto, inclusa l'imposta di bollo e eventuali spese di registrazione, sono a carico dell'Appaltatore. La sola IVA sarà a carico dell'Amministrazione Contraente.

L'Amministrazione Contraente può disporre, prima della stipulazione del Contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Al fine della stipula del Contratto, l'Appaltatore ha presentato all'Amministrazione Contraente i seguenti documenti:

- il documento di garanzia definitiva di cui all'art. 11 del presente contratto;
- copia della polizza di copertura assicurativa di cui all'art. 15 del presente contratto;
- il documento per la tracciabilità dei flussi finanziari a norma della L. 13 agosto 2010 n. 136;
- l'elenco nominativo del Responsabile del servizio di cui all'art. 12 del presente contratto;

Articolo 28 Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni

Ogni comunicazione o notificazione inerente al presente Contratto sarà effettuata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto;

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio legale al seguente indirizzo:

- per l'Amministrazione contraente:
Azienda Ospedale-Università Padova
Via Giustiniani, 1 - Padova

PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
- per l'Appaltatore:
Medline International Italy Srl Unipersonale
Piazzale della Resistenza ,3 – 50018 Scandicci (FI)

PEC: medlineitaly.it@legalmail.it

Articolo 29 Modifiche normative, norme di rinvio e finali

L'Amministrazione Contraente potrà integrare le condizioni di cui al presente contratto o del Capitolato Tecnico in base a proprie specifiche esigenze per l'espletamento della propria attività istituzionale e per la corretta esecuzione della fornitura senza alterare gli elementi fondamentali del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il medesimo, l'Appaltatore potrà concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Per accettazione:

Data _____

<p>Azienda Ospedale - Università Padova Il Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica Dott.ssa Maria Elena Serafin (firmato digitalmente)</p> <hr/>	<p>Timbro e Firma ditta</p> <hr/> <p>(firma del Legale Rappresentante della Ditta o del soggetto delegato con procura) Allegare fotocopia documento identità del firmatario</p>
---	--

La Ditta Medline International Italy Srl., nella persona di [REDACTED], con qualifica di Presidente del consiglio di Amministrazione dichiara di accettare il contratto di fornitura di cui alla presente e - ai sensi dell'art. 1341 del C.C. - approva espressamente le clausole previste negli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 14, 19, 20 21,22, 23, 26 del Contratto.

Timbro e Firma ditta

(firma del Legale Rappresentante della Ditta o del soggetto
delegato con procura)
Allegare fotocopia documento identità del firmatario

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, con la firma in calce al presente contratto, si autorizza l'Azienda Ospedale - Università Padova al trattamento dei dati personali comunicati in sede di gara, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura medesima.

Timbro e Firma ditta

(firma del Legale Rappresentante della Ditta o del soggetto
delegato con procura)
Allegare fotocopia documento identità del
firmatario

ALLEGATO 1 - SCHEMA AGGIUDICAZIONE

DESCRIZIONE	CIG DERIVATO	prezzo attuale	prezzo gara Regionale	Nuovo prezzo con modifiche	Quantità annue	Quantità x 5 anni	Importo 5 anni	Quantità per 2 anni	Importo 2 anni	Quantità per 180 giorni	Importo 180 gg	TOTALE COMPLESSIVO
SET PACE MAKER	774343330F	28,96 €	47,59 €	31,25 €	732	3660	114.375,00 €	1464	45.750,00 €	366	11.437,50 €	€ 171.562,50
SET CATETERISMO CARDIACO	774343330F	33,63 €	37,40 €	36,10 €	3996	19980	721.278,00 €	7992	288.511,20 €	1998	72.127,80 €	€ 1.081.917,00
SET ELETTROFISIOLOGIA	774343330F	28,86 €	38,41 €	31,02 €	300	1500	46.530,00 €	600	18.612,00 €	150	4.653,00 €	€ 69.795,00
SET ESTRAZIONE CATETERE	774343330F	29,31 €	38,41 €	31,10 €	120	600	18.660,00 €	240	7.464,00 €	60	1.866,00 €	€ 27.990,00
	774343330F										- €	
SET ANGIOGRAFIA INTERVENTISTICA I	774343330F	26,93 €	34,56 €	27,95 €	1308	6540	182.793,00 €	2616	73.117,20 €	654	18.279,30 €	€ 274.189,50
SET ANGIOGRAFIA DIAGNOSTICA A	774343330F	29,58 €	38,41 €	29,90 €	2220	11100	331.890,00 €	4440	132.756,00 €	1110	33.189,00 €	€ 497.835,00
SET SPALLA	774343330F	11,87 €		10,90 €	120	600	6.540,00 €	240	2.616,00 €	60	654,00 €	€ 9.810,00
IVA 22%							1.422.066,00 €		568.826,40 €		142.206,60 €	€ 2.133.099,00
TOTALE COMPLESSIVO CON IVA												€ 469.281,78
												€ 2.602.380,78